

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
"COLLEGIO ITALIANO DEI PRIMARI OSPEDALIERI
DI CHIURGIA VASCOLARE
ENTE DEL TERZO SETTORE"

Capo I

Costituzione - Sede - Scopo - Durata

Articolo 1

- Denominazione -

1.1. E' costituita un'Associazione denominata:

"COLLEGIO ITALIANO DEI PRIMARI OSPEDALIERI
DI CHIURGIA VASCOLARE
ENTE DEL TERZO SETTORE"

in forma abbreviata "[...] - ETS"

(nel seguito, l'"Associazione").

1.2. L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3. L'Associazione risponde ai principi ed allo schema giuridico dell'Associazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

1.4. Essa svolge la propria attività nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

Articolo 2

- Sede -

2.1. L'Associazione ha sede legale in Torino.

2.2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta

modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2.3. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'Associazione stessa.

Articolo 3

- Durata -

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo delibera di scioglimento da parte dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4

- Scopo -

4.1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale di cui infra, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

In particolare, l'Associazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 lettera h, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche, svolge, senza alcun scopo di lucro, in via principale, attività di interesse generale, finalizzata alla ricerca e all'approfondimento scientifico in materia di Chirurgia Vascolare, anche mediante elaborazione di metodologie e prassi perfezionate alla luce della pratica ospedaliera, con finalità di aggiornamento scientifico e di formazione didattica. Tale attività assume un particolare interesse sociale in considerazione della notevole incidenza delle patologie vascolari quali cause di decesso in pazienti di ogni età ed etnia.

La stessa Associazione, altresì, svolge un'opera di attenta valutazione, studio e prevenzione in riferimento alle patologie vascolari che più frequentemente si manifestano in correlazione all'età, al luogo di provenienza ed alle condizioni di vita dei pazienti, con conseguente attuazione delle norme di cui agli artt. 2 e 18 della Costituzione, la quale tutela l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune, ed in particolare l'attuazione dei diritti inviolabili, quale quello alla salute.

4.2. Più precisamente, l'Associazione, non politicizzata e non sindacalizzata, esercita e persegue le proprie finalità di interesse generale

di cui sopra nei seguenti modi, che si elencano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- promuove indagini nazionali ed elabora sistemi per il controllo di qualità e la gestione clinica e amministrativa, nell'ambito della Chirurgia Vascolare;
- promuove l'adesione a Trials e a linee guida Nazionali e Internazionali;
- promuove, presso i Centri Ospedalieri e presso le Associazioni di pazienti iniziative per l'ottimizzazione della cura e della prevenzione delle malattie vascolari, per la gestione delle risorse e per la formazione del Personale Sanitario nell'ambito della Chirurgia Vascolare;
- promuove, presso le Istituzioni Sanitarie Nazionali, la programmazione sul territorio delle Strutture Ospedaliere di Chirurgia Vascolare pubbliche e private accreditate, finalizzata alla creazione di una "rete" di servizi specialistici.

4.4. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo; tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017.

4.5. L'Associazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

Capo II

Soci - Quota Annuale

Articolo 5

- Requisiti dei Soci-

5.1. Sono Soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo (i "Soci Fondatori") o che hanno successivamente aderito alla stessa presentando domanda, impegnandosi a rispettare gli scopi dell'Associazione, e che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo (i "Soci Ordinari"). Possono essere soci solo persone fisiche.

5.2. Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri, nei confronti dell'Associazione; ciascun Socio, in particolare, ha diritto di partecipare

alla vita dell'Associazione ed ha l'obbligo di presenziare almeno ad una delle due assemblee generali annue ordinarie.

5.3. La qualità di Socio è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione o morte.

5.4. L'Associazione è aperta a tutti i Direttori di Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare in servizio attivo o in quiescenza da non più di 5 anni e dai Responsabili di Semplice Dipartimentale di Chirurgia Vascolare. e dai Responsabili di Struttura Semplice non dipartimentale

La struttura di Chirurgia Vascolare può essere Pubblica o Privata accreditata e convenzionata come tale da parte dell'Assessorato Regionale; in tutti i casi è necessario che la Struttura risponda ai requisiti minimi stabiliti con Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Socio chi ne faccia domanda, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione, purchè abbia i requisiti di cui sopra, attestati da idonea documentazione, da presentarsi in forma scritta e/o online (secondo le indicazioni che verranno date dalla segreteria della Associazione) e purchè si impegni, in caso di ammissione, a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile. Inoltre, il richiedente deve produrre un'autocertificazione in cui attesti quanto riportato nella clausola di cui al punto 15.3 e la propria eventuale appartenenza diretta o indiretta (presidenza, direzione scientifica o qualsiasi altra carica) a società private con fini di lucro, al fine di poter valutare la compatibilità della sua presenza con i fini statutari dell'Associazione. L'omissione o la non veridicità di tale dichiarazione e/o della documentazione prodotta, comporta il rigetto dell'istanza di iscrizione e/o l'espulsione immediata del Socio.

5.5. L'organo preposto all'esame, verifica, approvazione e/o al rigetto della domanda è il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda, entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari (dall'1 al 31 agosto). Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni, la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, l'istante può sollecitare la comunicazione relativa alla sua istanza. Il Consiglio Direttivo può respingere la domanda per gravi motivi, nel caso in cui sia presentata da soggetti che abbiano tenuto comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione.

5.6. In caso di rigetto della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. In ogni caso di rigetto della domanda, il soggetto che l'ha presentata può proporre ricorso al Comitato dei Probi Viri... che si riunirà con il Presidente o suo sostituto al fine di esaminare l'impugnazione e deliberare definitivamente in ordine alla domanda.

5.7. Il soggetto che ha presentato domanda assume la qualità di Socio Ordinario con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda

5.8. L'esercizio dei diritti dei Soci e la partecipazione all'attività dell'Associazione sono subordinati al regolare versamento della quota annuale di contribuzione nei termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.9. Tutti i Soci hanno il dovere di uniformarsi alle deliberazioni degli organi dell'Associazione salvo il diritto, se assenti o dissenzienti, di impugnazione di fronte al Direttivo e ai Probiviri, se contrarie allo statuto o estranee ai fini dell'Associazione.

Articolo 6

- Quota Associativa Annuale -

6.1. Ogni Socio è obbligato, per ciascun esercizio nel corso del quale lo stesso riveste la qualità di socio, al versamento all'Associazione di una somma periodica annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

6.2. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento avente ad oggetto l'entità della quota annuale, nonché la previsione della modalità del suo versamento.

6.3. Il versamento della quota annuale è eseguito a fondo perduto; non è quindi rivalutabile, né ripetibile e, in nessun caso, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione, nemmeno in caso di scioglimento della medesima, né in caso di morte, di recesso o di esclusione.

6.4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo. E' comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori.

6.5. I versamenti a favore dell'Associazione, ulteriori rispetto alla quota associativa, non danno luogo ad altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili

a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto "inter vivos", né "mortis causa".

Articolo 7

- Perdita della qualità di Socio -

7.1. Qualunque Socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Socio. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata, a decorrere dal momento di ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione. Il recesso non estingue gli obblighi sorti in capo al Socio anteriormente al momento del recesso. In particolare, il Socio che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota dovuta in riferimento all'esercizio nel corso del quale viene effettuata la comunicazione del recesso.

7.2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio, che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio o per gravi motivi, quali, ad esempio, l'aver posto in essere condotte contrarie a principi etici ed a norme giuridiche. E', inoltre, causa di esclusione dalla qualità di Socio il mancato pagamento, per due anni consecutivi, delle quote associative. Verificata la morosità, al termine del periodo sopra indicato e solo dopo aver inutilmente sollecitato per iscritto il Socio inadempiente, concedendogli un termine non inferiore a trenta giorni per il versamento, l'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che dovrà darne comunicazione al socio escluso.

7.3. Qualora il Socio per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

7.4. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Socio escluso mediante lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione sospende, a far data dal momento della sua comunicazione al Socio escluso, i diritti di partecipazione del Socio medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione. La deliberazione dell'esclusione determina la cessazione delle qualità di Socio a far data dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Socio escluso. Entro tale termine, il Socio escluso ha la possibilità di impugnare la

delibera di esclusione e conseguente sospensione innanzi al Direttivo e ai Proviviri. Nel caso di rigetto dell'impugnazione, il Socio si considera espulso a far data dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale la deliberazione impugnata era stata comunicata al Socio. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il Socio si trovi, dal momento della comunicazione al Socio di detto accoglimento.

Capo III

Patrimonio - Raccolta fondi - Esercizio Finanziario

Articolo 8

- Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro -

8.1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.117/2017.

8.2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8.3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 9

- Patrimonio -

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione dell'Associazione;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) dalle quote associative annuali versate dai Soci;
- e) da erogazioni liberali elargite da persone fisiche, giuridiche, da enti, associazioni, istituzioni pubbliche e private in genere espressamente destinati all'Associazione ad incremento del suo patrimonio per il conseguimento dei suoi fini sociali;
- f) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- g) dai proventi delle attività di cui sopra;

- h) dai finanziamenti da chiunque ricevuti a vantaggio e sostegno dell'attività associativa;
- i) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 10

- Salvaguardia del patrimonio -

10.1 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento del proprio scopo istituzionale;

10.2 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza del "buon padre di famiglia" (n.d.r. intesa come diligenza media) e comunque necessarie, al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà all'Associazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

10.3 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisce e adotta senza indugio ogni provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo i criteri di perizia, prudenza e diligenza di cui all'articolo precedente. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo i predetti criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

10.4 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia il Comitato dei Probiviri, deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 11

- Raccolta Fondi -

11.1 Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

11.2 L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico

valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Articolo 12

- Patrimoni destinati ad uno specifico affare -

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 13

- Volontariato -

L'Associazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D.Lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 14

- Esercizio finanziario e scritture contabili -

14.1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

14.2. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e del bilancio preventivo relativo all'anno in corso, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che dovrà avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

14.3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.4. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

14.5 Al Consiglio Direttivo competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D. Lgs. 117/2017.

14.6 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo e ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nei termini di cui sopra.

Capo IV
Organi dell'Associazione

Articolo 15

- Organi dell'Associazione -

15.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo ;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario e il Tesoriere,
- il Revisore dei Conti, ove nominato;
- il Comitato dei Proviviri ;
- il Comitato Scientifico,;
- I Referenti Regionali

15.2. Tutte le cariche sono gratuite, salva la possibilità di prevedere un compenso per il Revisore Legale, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

15.3. I componenti degli Organi dell'Associazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile e non devono aver riportato condanne penali in via definitiva né essere soggetti a misure di sicurezza.

15.4. Salvo quanto sopra, l'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 16

- Assemblea -

16.1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci che siano in possesso dei requisiti di legge e in regola con il versamento delle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo.

16.2. Qualunque sia il valore della quota associativa versata, essa darà comunque diritto ad un voto. Il Socio ha diritto al voto qualunque sia l'oggetto della deliberazione assembleare.

16.3. I Soci possono farsi rappresentare da altro Socio munito di delega scritta. Ciascun delegato non può rappresentare più di 3] Soci con deleghe separate per ognuno di essi.

16.4. L'Assemblea è convocata anche fuori della sede dell'Associazione purché in Italia a cura del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno, di cui una entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del relativo bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

16.5. L'Assemblea dovrà essere convocata anche tutte le volte che la legge lo richieda, il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 20 (venti) Soci ovvero da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o dall'Organo di Controllo, ove nominato.

16.6. La convocazione è fatta mediante avviso spedito all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci a mezzo lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; il termine è da intendersi ridotto a quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza ove questa sia convocata su richiesta dei Soci come previsto dalla clausola di cui all'art.16.6.

16.7. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione, l'adunanza in seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

16.8. L'assemblea Ordinaria delibera:

- sulle modificazioni statutarie;
- Nomina e revoca il Presidente e il Consiglio Direttivo;

- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove lo ritenga o sia previsto dalla legge;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale e, ove predisposto, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- determina gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- delibera sull'approvazione e la modifica di eventuali regolamenti interni;
- delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera altresì sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza.
- Designa il Candidato Presidente della SICVE.

16.9. L'assemblea straordinaria delibera:

- sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e sullo scioglimento della stessa e, in tal ultimo caso, provvede alla conseguente nomina dei liquidatori determinandone i poteri nonché delibera sulla devoluzione del patrimonio.

16.10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti gli aventi diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

16.11. L'Assemblea Straordinaria delibera validamente con le medesime percentuali di votanti di quella ordinaria. Per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

16.12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza, rinuncia o impedimento di entrambi l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea.

16.13. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di intervento e di voto.

16.14. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

16.15. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli

scrutatori. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto dal Notaio da lui designato. Il verbale dovrà essere trascritto sul libro verbali assemblee e resterà a disposizione dei Soci unitamente agli eventuali documenti allegati.

Articolo 17

- Il Presidente e il Vicepresidente -

17.1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i Soci aventi la qualifica di Direttore di Struttura Complessa in servizio attivo, di età tale da poter completare il suo mandato entro la data di presunto pensionamento stabilito dalle normative vigenti .

17.2 Il Presidente dura in carica per due anni ed è rieleggibile. Il mandato inizia di norma, salvo eventi eccezionali, il 1 Gennaio del I anno di presidenza e termina il 31 Dicembre del secondo anno. Qualora nel corso del mandato per dimissioni o per altre cause egli venga a mancare l'Assemblea procederà alla nomina di un nuovo Presidente.

17.3 Le candidature a Presidente dovranno pervenire al Presidente in carica sessanta giorni prima della votazione corredate da curriculum vitae e da un programma. Tutte le candidature saranno verificate e accettate dal Consiglio Direttivo e quindi comunicate ai Soci 30 giorni prima della votazione.

17.4 Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni istanze giudiziarie e amministrative e resistere alle stesse, con potere di transigere e conciliare, per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e nominare all'uopo avvocati e procuratori.

17.5. Il Presidente convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle delibere del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega di volta in volta.17.6 Il presidente può nominare, con l'assenso del Consiglio di Presidenza, fino ad un massimo di 2 SOCI ONORARI nel corso del suo mandato, individuati sulla base di particolari meriti scientifici, morali o di servizio reso all'associazione. Tale nomina onorifica non comporta per i beneficiari alcuna quota associativa né concede ad essi di godere degli stessi diritti e doveri dei soci ordinari né delle stesse prerogative.

17.7 Nei casi di urgenza può assumere determinazioni nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva

17.8 Il Presidente viene affiancato durante la sua durata dal Vice-Presidente

17.9 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

17.10. Al fine di garantire continuità all'attività dell'Associazione, il Presidente, a decorrere dal termine del suo mandato e per i successivi due anni, assume la carica onoraria di Past-President; è membro di diritto del Collegio dei Proviviri e potrà intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà consultive.

Possono presentare candidatura a Consigliere tutti i Soci Ordinari. Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti a maggioranza dall'Assemblea dei Soci in regola con la quota associativa, con voto segreto e con scheda riservata. E' ammessa la votazione elettronica (e-voting) con piena valenza legale.

Articolo 18

- Il Consiglio Direttivo -

18.1 Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto all'amministrazione dell'Associazione. E' composto da 8 membri nominati dall'Assemblea.

18.2 Le candidature a Consigliere dovranno pervenire al Presidente in carica sessanta giorni prima della votazione corredate da curriculum vitae. Tutte le candidature saranno verificate e accettate dal Consiglio Direttivo e quindi comunicate ai Soci 30 giorni prima della votazione.

18.3. I Consiglieri possono anche essere non soci, ma in ogni caso la maggioranza dei medesimi dovrà essere costituita tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici Soci. Si applica l'art. 2382 c.c..

18.4 I Consiglieri durano in carica per due anni e sono rieleggibili. Il mandato inizia di norma, salvo eventi eccezionali, il 1 Gennaio del I anno di presidenza e termina il 31 Dicembre del secondo anno. Qualora nel corso del mandato per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Consiglieri si farà luogo alla cooptazione da parte del Consiglio Direttivo. In questo secondo caso i Consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla successiva Assemblea che delibererà circa la loro conferma o sostituzione. Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica l'intero Consiglio Direttivo si

intenderà decaduto, dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea che procederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

18.5 . Il Consiglio Direttivo è convocato anche fuori della sede dell'Associazione purché in Italia, a cura del Presidente, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio Direttivo e comunque una volta ogni tre mesi.

18.6 La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano a tutti gli aventi diritto, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero nello stesso termine a mezzo di posta elettronica certificata e solo nei casi di urgenza con telegramma, o a mezzo di posta elettronica certificata da inviarsi almeno un giorno prima.

18.7 . Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è comunque validamente riunito, anche se non ritualmente convocato, ove siano presenti tutti i suoi membri. In nessun caso è ammesso il conferimento di delega.

18.8 . Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

18.9 . Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale da trascrivere su apposito libro che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

18.10 . Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
- b) determina l'ammontare annuo della quota associativa;
- c) redige il bilancio consuntivo, completo di tutta la documentazione richiesta dal D.Lgs 117/2017, il bilancio preventivo annuale e, ove ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea;
- e) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- f) nomina il Vice Presidente;
- g) Nomina il Comitato dei Proviviri
- h) nomina, ove ritenuto opportuno, il Segretario e il Tesoriere;

- i) elabora i programmi dell'Associazione e ne cura la realizzazione;
- j) costituisce commissioni di lavoro con funzioni consultive per attivare particolari iniziative, composte anche da soggetti estranei all'Associazione e presiedute da uno o più dei suoi membri con specifiche competenze in materia;
- k) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- l) delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- m) delibera sugli acquisti e sugli impegni di spesa;
- n) cura la tenuta dei libri sociali di cui all'art. 15 D.Lgs. 117/2017, salvo quanto previsto nel medesimo articolo;
- o) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di legge vigenti.

18.11 . Il Consiglio Direttivo potrà delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente, o un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri.

18.12 . Nei limiti della delega i Consiglieri avranno la rappresentanza dell'Associazione, con firma disgiunta o congiunta, secondo quanto stabilito all'atto della delega, di fronte ai terzi ed in giudizio e con la facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri degli stessi.

Articolo 19

- Segretario -

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo collabora con esso e con il suo Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione; redige i verbali delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, li sottoscrive unitamente al Presidente e ne cura la trascrizione sui rispettivi libri dell'Associazione.

Articolo 20

- Tesoriere -

Il Tesoriere, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità. Il Tesoriere

provvede, altresì, al deposito delle somme e dei valori dell'Associazione presso le banche indicate dal Consiglio Direttivo; cura la tenuta della contabilità dell'Associazione, conservando la documentazione relativa; predispone, dal punto di vista contabile, la bozza del bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo. La carica di Tesoriere è cumulabile con quella di Segretario.

Articolo 21

- Organo di controllo e Revisione Legale -

21.1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione dell'Assemblea, quest'ultima nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

21.2. I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora un membro venga a mancare per qualsiasi causa, l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione e il nuovo nominativo resterà in carica per la restante parte del triennio in corso.

21.3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

21.4. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 22

- Collegio dei Proibiviri -

22.1 Il Collegio dei Probiviri, è costituito da 3 membri scelti tra personalità di prestigio nel mondo della Chirurgia Vascolare Ospedaliera. I membri del Collegio dei Probiviri sono nominati dal Direttivo, durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal Presidente dell'Associazione, che riferirà al Direttivo circa le deliberazioni assunte dai Probiviri.

Articolo 23

- Comitato Scientifico -

23.1 Il Comitato Scientifico è composto da 5 membri, 2 dei quali nel mondo della Chirurgia Vascolare Europea e 3 tra i Chirurghi Vascolari Italiani. I membri del Comitato Scientifico vengono scelti e nominati dal Consiglio Direttivo.

23.2. Esso è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

23.3. Il Comitato Scientifico ha il compito di formulare proposte utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 24

- - Referenti Regionali -

I rappresentanti regionali sono nominati dal Consiglio Direttivo entro la prima assemblea di Presidenza, sulla vincolante indicazione da parte dei soci della Regione. I rappresentanti regionali hanno il compito di sorveglianza territoriale sull'istituzione di nuovi centri di Chirurgia Vascolare, d'interfaccia tra i Soci della regione e la Presidenza del Collegio e Istituzioni Regionali di sanità pubblica e privata, devono contribuire alla formazione di linee guida e di indirizzo di utilizzo delle risorse sanitarie regionali. I rappresentanti regionali rimangono in carica la stessa durata della presidenza. Il Presidente comunica alle istituzioni di ogni Regione il nome del rappresentante regionale. La loro carica è rieleggibile per due mandati. Di regola è nominato un (1) Rappresentante per ogni Assessorato regionale alla Sanità.-

Articolo 25

- Presidenza SICVE -

L'assemblea dei soci è altresì competente a designare il Presidente dell'Associazione Civile denominata "Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare" (SICVE) per l'anno di presidenza ospedaliera, in caso di candidature multiple.

Ai fini della suddetta designazione, i soci che aspirano a tale nomina dovranno presentare la loro candidatura completa di curriculum e programma al Consiglio Direttivo 6 mesi prima della data stabilita dalla SICVE per l'elezione del suo Presidente, per permettere al Collegio di deliberare prima dei due mesi stabiliti dalla SICVE per la presentazione della candidatura alla sua presidenza. Il consiglio direttivo entro 1 mese valuterà le domande e proporrà all'Assemblea le candidature pervenute, che nei 30 giorni successivi saranno oggetto di una votazione online. La candidatura proposta dal Collegio esclude la presentazione di ulteriori candidature alla presidenza SICVE in quanto decisione vincolante ai sensi dell'art. 5.9.

- Articolo 26

- Mezzi di telecomunicazione -

- Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o video conferenza, a condizione che:
- nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
- il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Capo IV

Scioglimento -Rinvio

Articolo 27

- Scioglimento -

25.1 Qualora lo scopo dell'Associazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità od il patrimonio sia divenuto insufficiente, l'Associazione si estinguerà secondo le disposizioni che seguono.

25.2. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, osservate le disposizioni di legge, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, rappresentanza e compensi e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, nonché i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo, nei limiti di cui al comma seguente.

25.3. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che svolgano un'analogia attività istituzionale in Piemonte, secondo quanto deciso dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 28

- Rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì